




**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
**Sezione di Milano**



## **Incontri del Martedì**

**4 aprile 2023**

### **Il codice della crisi: lo stato dell'arte**

**Dott. Alessandro Solidoro – Dottore Commercialista**

# LE ISTANZE DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA


*Dati aggiornati al 24 marzo*



UNIONCAMERE



# LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE



In data 24 marzo, le istanze di composizione negoziata sono **666**.

Il maggior numero proviene dalle regioni della **Lombardia**, del **Lazio**, dell'**Emilia-Romagna**, della **Toscana** e del **Veneto** (circa il 59% del totale delle istanze).



## ALCUNE SPECIFICHE CARATTERISTICHE

**Misure protettive**

**481** istanze (72,22%)\*

**Risorse finanziarie**

**155** istanze (23,27%)\*

**Misure sospensive**

**314** istanze (47,15%)\*

**Gruppi d'impresa**

**59** istanze (+8,86%)\*

**Test pratico**

**218** istanze (32,73%)\*


**Imprese sottosoglia**

**47** istanze (7,06%)\*

(\*) Le percentuali rappresentano l'incidenza delle diverse caratteristiche sul totale delle istanze presentate in Italia.




## LE ISTANZE CHIUSE



### **261** istanze archiviate

*Una volta chiusa la procedura, si conosce come si conclude l'istanza (vedi slide successiva), ma non se ne conosce l'esito finale, in quanto competenza di altre amministrazioni.*



### **50** istanze rifiutate


*Per rifiutate, si intendono le istanze respinte dal Segretario Generale per decorrenza dei termini.*




## LE ISTANZE CHIUSE



## GLI ESITI FAVOREVOLI




## GLI ESITI SFAVOREVOLI





# L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO



## L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO

Il grafico presente nella precedente slide rappresenta il trend delle istanze che vengono inviate ogni 15 giorni.

Fatta eccezione per il periodo iniziale in cui l'utilizzo dello strumento è stato sicuramente inferiore a causa della novità dello strumento, è possibile notare un trend crescente, il cui apice si ha dopo sei mesi dall'introduzione della composizione negoziata all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

A seguito del picco di metà maggio (con 31 istanze inviate), si riscontra un trend decrescente, probabilmente a causa della pausa estiva, che termina il 07 ottobre con un numero di istanze inviate pari a 39.


Un ulteriore picco si riscontra in data 3 marzo, con un totale di istanze inviate pari a 38, il doppio delle istanze che sono state presentate nei quindici giorni precedenti.

In media, ogni quindici giorni vengono inviate **22 istanze** di composizione negoziata.





# ANALISI SUI SETTORI MERCEOLOGICI\*



(\*) I seguenti dati sono aggiornati alla data del 15 febbraio 2023.





# ANALISI TRIMESTRALE DELLE ISTANZE

	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	V TRIM.	16 FEB-24 MAR
<b>ISTANZE NON INVIATE (*)</b>	<b>207</b>	<b>159</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>115</b>	<b>65</b>
<b>ISTANZE INVIATE</b>	<b>81</b>	<b>127</b>	<b>135</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>73</b>
<b>ISTANZE ARCHIViate</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
<b>ISTANZE RIFIUTATE</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>ISTANZE IN GESTIONE</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>52</b>

(\*) Con istanze non inviate si intendono tutte quelle istanze che la piattaforma telematica registra in fase di compilazione ma che ancora non sono state formalmente presentate.



## ANALISI TRIMESTRALE DELLE ISTANZE

Nel corso dei trimestri, il numero di istanze non inviate si è significativamente ridotto (circa il 44% in meno dal primo al quinto trimestre), mentre il numero di istanze inviate ha subito un lento ma **costante aumento**, a conferma un **maggiore utilizzo dello strumento** e di un **maggior grado di fiducia** nei confronti della composizione negoziata.

Inoltre, è cambiato il rapporto fra istanze archiviate, rifiutate e gestite: mentre la variazione fra il primo e il quinto trimestre è del -86% per le istanze archiviate, nel caso di quelle in gestione dall'esperto si ha un incremento pari a 6 volte il numero di istanze di partenza.

Si può, quindi, ipotizzare che **le imprese ricorrano allo strumento in una fase di crisi che lascia margine di manovra all'esperto** e, quindi, anche spazio per avviare un dialogo con i creditori.



# GLI ELENCHI DEGLI ESPERTI


*Dati aggiornati al 24 marzo*



UNIONCAMERE



# LA PROVENIENZA REGIONALE



In data 24 marzo, figurano **3636** iscritti agli elenchi regionali, provenienti per lo più dalle **Lombardia**, dalla **Toscana**, dall'**Emilia-Romagna**, dal **Veneto** e dal **Lazio**.

Si ricorda che, a partire dallo scorso 16 maggio, gli ordini professionali hanno la possibilità di inviare una sola volta, in un anno, gli elenchi degli esperti alle rispettive Camere di commercio.


Questo spiega perché il numero di esperti iscritti agli elenchi sia rimasto pressoché invariato nel corso delle settimane.




## LA TIPOLOGIA

La stragrande maggioranza degli esperti è rappresentata dalla categoria dei commercialisti (rappresentante circa l'80,47%), seguita poi da quella degli avvocati (18,18%).


Ancora poche risultano le iscrizioni provenienti dalla categoria dei dirigenti d'impresa e da quella dei consulenti del lavoro.



## GLI INCARICHI



**287 esperti** con un incarico assegnato



**15 esperti** con due incarichi assegnati



## Albo Gestori

Albolscrizione	n
ROMA	400
MILANO	347
NAPOLI	239
BERGAMO	195
FIRENZE	185
BRESCIA	172
PERUGIA	147
BARI	141
PISA	133
BOLOGNA	132
TREVISO	124
VERONA	124
MODENA	119
ANCONA	118
TERAMO	107
VENEZIA	107
PARMA	103
TORINO	100
FORLÌ	99
PADOVA	97
PRATO	97
LUCCA	93
<b>Totale</b>	<b>7389</b>


## Esperti

Provincia	n
ROMA	245
MILANO	235
NAPOLI	133
BRESCIA	101
FIRENZE	100
BOLOGNA	89
PERUGIA	87
VERONA	79
VICENZA	77
BERGAMO	71
BARI	70
TORINO	67
PISA	65
VENEZIA	65
VARESE	63
TREVISO	62
PADOVA	61
PARMA	61
MODENA	60
PESCARA	54
AREZZO	53
LUCCA	52
<b>Totale</b>	<b>3571</b>


## Doppia qualifica

Provincia	n
ROMA	79
MILANO	68
BRESCIA	54
FIRENZE	48
NAPOLI	47
PERUGIA	47
BOLOGNA	41
VENEZIA	38
TREVISO	37
VICENZA	37
BERGAMO	36
PARMA	36
VERONA	36
AREZZO	33
BARI	32
PISA	32
PESCARA	29
ANCONA	27
LIVORNO	27
MODENA	27
PRATO	27
RAVENNA	27
<b>Totale</b>	<b>1471</b>

## Albo professionale



## Sesso



Esperto

☐ (Vuoto)

☐ Esperto

Gestore

☐ (Vuoto)

☒ Gestore

Y

...

7389

Albo Gestori

3566

Esperti

52,9

Media di Età



<b>Albo gestori della crisi</b>	<b>Elenco esperti</b>	<b>Ausiliari del giudice</b>
Istituzione ex art. 356, co. 1, CCII, che recita: <i>"È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo."</i>	Istituzione ex art. 13, co. 3, CCII, che recita: <i>"Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato [...] un elenco di esperti [...]".</i>	Art. 61, c.p.c., rubricato "Consulente tecnico": "1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. 2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice" Gli albi dei consulenti tecnici sono istituiti presso ogni Tribunale a norma dell'art. 13, disp. att. c.p.c..

<p>Possono ottenere l'iscrizione all'albo (art. 356, co. 2, CCII) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1, CCII ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;</li> <li>b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</li> <li>c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</li> </ul>	<p>Possono esservi inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;</li> <li>- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;</li> <li>- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.</li> </ul>	<p>Gli albi di cui all'art. 13, disp. att. c.p.c., sono suddivisi in categorie.</p> <p>Inoltre <i>"Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>medico-chirurgica;</i></li> <li>2) <i>industriale;</i></li> <li>3) <i>commerciale;</i></li> <li>4) <i>agricola;</i></li> <li>5) <i>bancaria;</i></li> <li>6) <i>assicurativa;</i></li> <li>7) <i>della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.</i></li> </ol> <p><i>Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le <u>ulteriori categorie</u> dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis."</i></p>
--	---	--

<p>Detti soggetti devono osservare gli obblighi formativi (art. 356, co. 2, CCII) di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), D.M. 24/09/2014 n. 202, che recita:</p> <p><i>“Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:</i></p> <p><i>a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;</i></p> <p><i>b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma</i></p>	<p>L'iscrizione a detto elenco è subordinata anche al possesso della specifica formazione prevista con Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia, poi modificato con quello del 21 marzo 2023.</p> <p>In particolare, detto Decreto Dirigenziale prevede 55 ore di formazione specifica degli esperti, a prescindere dalla categoria alla quale appartengano.</p> <p>Eventuale formazione precedentemente maturata o la partecipazione successiva a uno o più corsi rilevano nell'individuazione dell'esperto in sede di nomina.</p> <p>I temi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi.</li> <li>2. Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale.</li> <li>3. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma.</li> <li>4. La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento</li> <li>5. La redazione di un piano di risanamento</li> <li>6. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata.</li> <li>7. La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione</li> </ol>	<p>A norma dell'art. 15, disp. att. c.p.c.,</p> <p><i>“1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.</i></p> <p><i>2. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;</i></li> <li><i>2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;</i></li> <li><i>3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.</i></li> </ol> <p><i>3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.</i></p> <p><i>4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.</i></p> <p><i>5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.</i></p>
---	--	--



<p>2 in convenzione con università pubbliche o private;</p> <p>c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;</p> <p>d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento,</p>	<p>consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze.</p> <p>8. Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie.</p> <p>9. Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali.</p> <p>10. La stima della liquidazione del patrimonio.</p> <p>11. L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11.</p>	<p>6. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.</p> <p>7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.”.</p> <p>Nell'ambito del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è previsto che il giudice possa avvalersi di un ausiliario in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- misure protettive e cautelari (art. 19);</li> <li>- istanza di autorizzazione ex art. 22, CCII (finanziamenti prededucibili);</li> <li>- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).</li> </ul>
--	---	--

<p><i>anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata."</i></p> <p>Sempre l'art. 356, co. 2, CCII stabilisce che per i professionisti iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, la durata dei corsi di formazione è fissata in ore 40. Una previsione simile è presente all'art. 4, co. 6 del citato D.M.:  <i>"Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)."</i></p> <p>Si sottolinea che, siccome il CCII non richiama la disposizione di questo comma 6, i professionisti non sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio semestrale.</p>		
---	--	--

<p>Altri requisiti per l'iscrizione (art. 356, co. 3, CCII) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non versare in condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382, c.c., che recita: <i>"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."</i>;</li> <li>- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 159/2011;</li> <li>- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene detentive: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i reati previsti dalle norme sull'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</li> <li>b) per uno dei reati di cui al titolo XI del Libro V del Codice Civile o di cui al CCII;</li> <li>c) per non meno di un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o tributario;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ulteriori requisiti degli esperti sono quelli di cui all'art. 16, co. 1, CCII, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., che recita: <i>"Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;</i></li> <li>b) <i>il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</i></li> <li>c) <i>coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</i></p> <p><i>Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di</i></p>	
--	---	--



<p>d) per più di due anni, per qualsiasi delitto non colposo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non aver riportato, negli ultimi 5 anni, sanzioni disciplinari più gravi di quelle minime previste dai singoli ordinamenti professionali.</li> </ul> <p>Non possono svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, a norma dell'art. 358, co. 2, CCII, coloro i quali nei confronti del debitore risultino essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge;</li> <li>- la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;</li> <li>- il convivente di fatto;</li> <li>- i parenti;</li> <li>- gli affini entro il quarto grado.</li> </ul> <p>Non può, inoltre, essere nominato a svolgere dette funzioni chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.</p>	<p><i>incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assenza di rapporti di natura personale o professionale con l'impresa o con le altre parti interessate dall'operazione di risanamento</li> <li>- l'assenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo negli ultimi 5 anni. Tale requisito è esteso anche ai professionisti con cui l'Esperto è eventualmente.</li> </ul> <p>Chi ha svolto l'incarico di Esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.</p>	
--	---	--

<p>La nomina del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore avviene a norma dell'art. 125, CCII, che recita:</p> <p><i>"1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.</i></p> <p><i>2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.</i></p> <p><i>3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</i></p> <p><i>4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico."</i></p>	<p>La nomina dell'Esperto avviene "[...] <i>ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:</i></p> <p><i>a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17;</i></p> <p><i>b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;</i></p> <p><i>c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17."</i></p> <p>(art. 13, co. 6, CCII).</p> <p>Il successivo comma 7 stabilisce che la Commissione, esaminata l'istanza e disposto l'eventuale termine di 30 giorni per l'integrazione documentale in caso di</p>	
--	---	--

<p>A norma dell'art. 358, co. 3, l'Autorità Giudiziaria procede con la nomina tenuto conto: “</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>delle risultanze dei rapporti riepilogativi;</i></li> <li>b) <i>degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;</i></li> <li>c) <i>delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;</i></li> <li>d) <i>con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;</i></li> <li>e) <i>in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.”</i></li> </ul>	<p>incompletezza, entro i cinque giorni successivi al ricevimento dell'istanza “[...] <i>nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio.</i>”</p>	
---	---	--



---

## ALLEGATO 4 – SCHEDA SINTETICA PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO

- Articolo 13, comma 5, del Codice della crisi d'impresa -

Cognome e nome \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, iscritto/a all'Ordine  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**Precedenti esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa:

- commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 del Codice della crisi d'impresa;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 del Codice della crisi d'impresa;
- **advisor**, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- **advisor**, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

- **advisor**, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata.

Per ogni esperienza maturata possono indicarsi, rispetto alla impresa, o al gruppo di imprese, interessati dalla ristrutturazione, le seguenti **informazioni aggiuntive**:

- settore merceologico (con inserimento Codici Istat studi di settore)
- fatturato (se inferiore a 500.000 euro, se compreso tra i 500.000 euro e 5 milioni di euro oppure tra 5 e 50 milioni di euro o, infine, se superiore a 50 milioni di euro);
- ebitto ristrutturato dell'azienda, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 200.000 euro, se compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro, se compreso tra 1 e 10 milioni di euro o, infine, se superiore a 10 milioni di euro);
- numero addetti dell'impresa, o del gruppo in caso di procedura che ha interessato tutte o alcune delle società del gruppo (se inferiore a 10, se tra 10 e 50, se tra 50 e 250 o, infine, se superiore ai 250);
- numero dei creditori (se inferiore a 10, se tra 10 e 100 o, infine, se superiore a 100).

**Nota** di max 2.000 caratteri sulle ulteriori informazioni rilevanti.

# *INDICE*

---

1. Ruolo e requisiti dell'attestatore
2. Attestazioni generali e attestazioni speciali
3. Le attestazioni richieste dal CCII
4. La relazione di attestazione



# 1. Ruolo e requisiti dell'attestatore

---

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha assegnato sempre più importanza al ruolo affidato al professionista attestatore, precisandone i requisiti e anche gli obblighi formativi in un contesto economico caratterizzato da sempre maggiore incertezza e volatilità, soprattutto in considerazione del **beneficio sociale che riveste l'uscita dalla crisi da parte del soggetto economico** in termini di tutela di posti di lavoro, di aumento del valore della produzione, di contenimento del sacrificio a carico dello Stato per pagamento di imposte e contributi ecc.

Si anticipa che all'attestatore, ovvero sia al **professionista indipendente nominato dal debitore**, in questo particolare momento storico di incertezza nella previsione degli andamenti economici, dovuta al rapido alternarsi degli scenari predittivi, è richiesto un focus particolare sulle analisi di sensitività, *stress test* e *contingency plan* (con azioni di rimedio in caso di scenari di rottura) per verificare fino a quando mantenga la sua tenuta, consentendo di adempiere alle proposte ai creditori formulate sulla base dello stesso.

**In concreto, a cosa è chiamato l'attestatore? A svolgere un'attività di *assurance*, tipicamente ma non solo, in relazione all'informazione prospettica (fattibilità), ed all'affidabilità dei dati sui quali si fonda la previsione (veridicità), con lo scopo di colmare il *gap* informativo inevitabilmente esistente tra imprenditore debitore e i propri creditori, con la finalità per questi ultimi di assumere, in piena consapevolezza, la decisione se supportare o meno il debitore nel suo tentativo di risanamento. A detta attività si aggiungono, di volta in volta, quelle specifiche previste dalle singole procedure, in funzione dei diversi obiettivi che ciascuna si prefigge.**

# 1. Ruolo e requisiti dell'attestatore

---

## Requisiti e incompatibilità

L'attestatore che è chiamato a colmare il gap informativo tra debitore e creditori è tuttavia un professionista di nomina di parte. Risulta evidente che a salvaguardia in primis dell'attestatore stesso, questi debba condurre un assesment particolarmente rigoroso in ordine al possesso di tutti i requisiti necessari. L'attestatore è prioritariamente chiamato a valutare la propria indipendenza rispetto al debitore, secondo i profili (art. 2, co. 1, lett. o), art.358 CCII e art. 2399 c.c.), a presidio dell'obiettività e terzietà dello stesso, attraverso una autovalutazione dei rischi effettivi e, soprattutto, potenziali.

### A. Art. 2, Co. 1, lett. o), CCII «Definizioni»

1. Ai fini del presente codice s'intende per:

[...] o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; [...]

# 1. Ruolo e requisiti dell'attestatore

---

## Requisiti e incompatibilità

### **B. Art. 358, Co. 2, CCII «Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure»**

[...] 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.[...]



# 1. Ruolo e requisiti dell'attestatore

---

## Requisiti e incompatibilità

### **C. Art. 2399, C.C. «Cause d'ineleggibilità e di decadenza»** (riferito alla carica di sindaco di società)

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 (Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

# 1. Ruolo e requisiti dell'attestatore

---

Fattispecie particolari:

- non costituiscono elementi che minano l'indipendenza il fatto di aver rilasciato attestazioni speciali o attestazioni ad altre società del medesimo gruppo. Tuttavia l'esistenza della fattispecie va esplicitata.
- L'esistenza di rapporti personali incide in funzione del loro grado di intensità
- L'attestatore non partecipa alla redazione del piano, ma può (deve?) esprimere la propria opinione in merito ai rischi di fattibilità derivanti dall'impostazione del piano definita dal debitore prima che il piano venga concluso. L'oggetto dell'incarico è l'attività di verifica e analisi del piano finalizzata all'attestazione e non già l'attestazione stessa, considerato che non necessariamente l'attività dell'attestatore conduce all'attestazione del piano. L'attestatore è necessariamente parte del processo elaborativo del piano e delle proposte, con funzione di continua verifica. Questo non può minare l'indipendenza ma è, di fatto, condizione necessaria, anche se non sufficiente per il rilascio dell'attestazione. **La redazione del piano compete comunque al debitore ed ai suoi consulenti.**
- L'attestatore che ha già svolto incarichi pregressi di attestazione per lo stesso debitore può rilasciare ulteriori attestazioni se l'analisi delle cause di insuccesso del piano non pregiudicano la sua indipendenza.
- Da prestare attenzione, ove possano esistere, anche le incompatibilità dirette o indirette con il magistrato incaricato del controllo della procedura di risanamento previste dal D.Lgs 54/2018.

## 2. Attestazioni generali e attestazioni speciali

---

Si considera quale attestazione «generale» quella che ha riguardo al giudizio sulla **veridicità** dei dati aziendali, prodromico al giudizio sulla **fattibilità** del piano.

L'accertamento di **veridicità** è strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di attuabilità della proposta, nel senso che una base dati non veritiera rende inattendibile il piano.

Con veridicità si intende non la verità oggettiva, ma l' adeguatezza del processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria

Per il concetto di fattibilità è opportuno riferirsi alla indicazione dell'art.112 del CCII che qualifica la **fattibilità** del piano come «non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati»

Il giudizio dell'attestatore si estende sovente anche alla convenienza della proposta ovvero alla valutazione del **migliore soddisfacimento dei creditori** (rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale) attraverso il piano formulato.



## 2. Attestazioni generali e attestazioni speciali

---

Con riferimento ai due temi collegati della fattibilità e del miglior soddisfacimento è opportuno segnalare un passaggio dei Principi di attestazione, particolarmente pertinente per i periodi pandemici e post-pandemici.

Data la difficoltà per le aziende di formulare previsioni attendibili i principi suggeriscono che, in presenza di business colpiti da pandemia, l'attestatore accerti che:

- l'andamento dei ricavi sia derivazione di studi di settore recenti elaborati da soggetti specializzati;
- il piano consideri possibili restrizioni della capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie indotte dalla pandemia;
- il piano contenga simulazioni di scenari alternativi e l'attestatore consideri quello ritenuto più probabile;
- lo scenario assunto dal debitore sia supportato dall'andamento corrente più recente possibile cercando conferme nella dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- quando il debitore abbia considerato un arco temporale di esdebitazione superiore ai 5 anni, lo stesso presenti elementi di coerenza con le previsioni di piano;
- il management programmi un'attività di monitoraggio del piano e individui specifici KPI il cui mancato rispetto comporti l'irrealizzabilità del piano e indichi le azioni correttive. Il monitoraggio di tali indicatori infatti nell'esecuzione del piano da parte del debitore consente di intraprendere con tempestività quelle iniziative da adottare per riassicurare il recupero dell'equilibrio finanziario nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti (art. 87 co.1, lett.i, CCI).

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**1) Art. 54, co. 3** – Nelle trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Si estende anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII.

Contenuto:

- Sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- La proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei<sup>(1)</sup>; al fine dell'emissione di misure cautelari e protettive.

(1) Entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza, se questa è successiva all'omologazione.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

##### **2) Art. 56, co. 3 – Nel piano attestato di risanamento**

Contenuto:

- veridicità dei dati aziendali e fattibilità economica del piano;  
al fine della produzione degli effetti giuridici dell'istituto.

##### **3) Art. 57, co. 4 – Negli accordi di ristrutturazione dei debiti**

Contenuto:

- veridicità dei dati aziendali e fattibilità economica del piano;  
al fine dell'omologazione degli accordi.



### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **4) Art. 62, co. 2, lett. d) – Nella convenzione di moratoria**

Contenuto:

- veridicità dei dati aziendali;
- idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- l'esistenza di concrete prospettive per i creditori cui vengono estesi gli effetti della convenzione di essere soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale;

al fine dell'estensione degli effetti della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**5) Art. 63, co. 1** – Negli accordi di ristrutturazione, per la transazione dei crediti tributari e contributivi

Contenuto:

- al contenuto dell'art. 57 co. 4, si aggiunge la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;

al fine di rendere possibile il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali.

**Questo è particolarmente rilevante ove si consideri che, ai sensi del comma 2-bis, su di essa si poggia l'omologazione forzata in caso di mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **6) Art. 64-bis, co. 3 – Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**

Contenuto:

- veridicità dei dati aziendali;
- fattibilità economica del piano;

ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

##### **7) Art. 84, co. 5 – Nel concordato preventivo**

Contenuto:

- valori di liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura e della quota parte di spese generali;

al fine di consentire il soddisfacimento non integrale del credito privilegiato.



### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**8) Art. 87, co. 3** – Nel concordato preventivo e in caso di modifica sostanziale del piano o della proposta

Contenuto:

- veridicità dei dati aziendali e fattibilità economica del piano.

In particolare, nel concordato in continuità, si aggiunge che il piano è atto:

- a impedire o superare l'insolvenza del debitore;
- a garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale;

al fine del deposito della proposta concordataria.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**9) Art. 88, co. 1** – Nel concordato preventivo, in aggiunta al contenuto dell'art. 87, co. 3, per il trattamento dei crediti tributari e contributivi

Contenuto:

- per consentire il soddisfacimento parziale degli stessi se non inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni e diritti su cui sussiste la garanzia;
- convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;
- per il concordato in continuità: trattamento non deteriore rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore;

al fine di rendere possibile il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali.

**Questo è particolarmente rilevante ove si consideri che su di essa si poggia l'omologazione forzata in caso di mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

##### **10) Art. 90, co. 3** – Nelle proposte concorrenti di concordato

Contenuto:

- l'esistenza della percentuale di soddisfacimento del 30%<sup>(2)</sup> dei creditori chirografari al fine di rendere inammissibile la proposta concorrente.

##### **11) Art. 95, co. 2** – Nel concordato preventivo

Contenuto:

- conformità al piano e ragionevole capacità di adempimento dai fini di contrarre con la P.A.;
- se il concordato è liquidatorio, necessità della continuazione per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio; al fine della continuazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni.

(2) Percentuale del 20% se si è avviata la composizione negoziata.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

##### **12) Art. 95, co. 4 – Nel concordato preventivo**

Contenuto:

- conformità al piano e ragionevole capacità di adempimento;  
al fine di procedure di affidamento di contratti pubblici.



### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**13) Art. 99, co. 2** – Negli accordi di ristrutturazione di tutte le specie e nel concordato con continuità

Contenuto:

- funzionalità dei finanziamenti in corso di procedura per la miglior soddisfazione dei creditori<sup>(3)</sup>; al fine dell'autorizzazione di finanziamenti prededucibili prima della omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione del debito.

(3) Non necessaria ove si tratti di evitare danno grave ed irreparabile.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

**14) Art. 100, co. 1** – Nel concordato preventivo con continuità aziendale

Contenuto:

- essenzialità per la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori;

al fine del pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi<sup>(4)</sup>.

(4) Non necessario se il pagamento avviene per importo fino a concorrenza di nuovi apporti senza obbligo di restituzione o postergati.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **15) Art. 100, co. 2 – Nel concordato preventivo con continuità aziendale**

Contenuto:

- la capacità del credito di essere rimborsato con il ricavato della liquidazione del bene e
- la non lesione dei diritti degli altri creditori;

al fine di consentire il pagamento delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale su beni strumentali dell'impresa.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **16) Art. 240, co. 4 – Nel concordato nella liquidazione giudiziale**

Contenuto:

- la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione a valore di mercato dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione o al netto delle spese di procedura della quota parte di spese generali;

al fine del pagamento non integrale dei crediti privilegiati.



### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **17) Art. 284, co. 5 – Concordato, accordo di ristrutturazione e piano attestato di gruppo**

Contenuto:

- veridicità dei dati;
- fattibilità di piano/dei piani;
- ragioni di maggior convenienza di un piano di gruppo rispetto ad un piano autonomo per singola impresa;
- quantificazione del beneficio differenziale per i creditori di ciascuna impresa;
- informazioni analitiche complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sulle relazioni tra le società appartenenti.

### 3. Le attestazioni richieste dal CCII

---

#### **Dove il CCII chiede l'attestazione del professionista indipendente**

#### **18) Art. 285, co. 2 – Concordato di gruppo**

Contenuto:

- necessità delle operazioni ai fini della continuità aziendale;
- coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese di gruppo (tenuto conto dei vantaggi complessivi);

al fine di consentire riorganizzazioni, contratti, o trasferimento di risorse infragruppo.

## 4. La relazione di attestazione

---

La struttura dell'attestazione generale di veridicità dei dati e fattibilità del piano è, in generale, la seguente:

- 1) Premessa, con qualifiche soggettive del professionista, dati anagrafici dell'impresa, indicazione dell'incarico conferito, dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà;
- 2) I principi di riferimento e le modalità di svolgimento del lavoro, con indicazione dei principi di attestazione e degli altri standards utili, quali i principi di revisione nazionali e internazionali, i principi di assurance, in particolare l'ISAE 3000 e 3400;
- 3) La documentazione esaminata
- 4) L'andamento storico della società
- 5) L'illustrazione del piano e della documentazione di cui all'art. 39 e 87 CCII;
- 6) La verifica della veridicità dei dati aziendali, con la descrizione delle verifiche e degli accertamenti espliciti, dei documenti analizzati, dei criteri seguiti per il controllo e dei metodi di campionamento eventualmente utilizzati;
- 7) La verifica della fattibilità della proposta, con l'illustrazione delle verifiche compiute dal professionista, con particolare riferimento ai modelli utilizzati, alle ipotesi assunte e agli scenari considerati;
- 8) Lo svolgimento delle sensitivity analysis e l'utilizzo di stress tests;
- 9) Le attestazioni conclusive, con il giudizio motivato di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di fattibilità del piano, non sottoposto a condizioni, salvo il verificarsi di accadimenti specifici e ravvicinati nel tempo.